

Majo TECH	<i>NT MAJOCCHI SRL</i>	Procedura per la segnalazione di illeciti Whistleblowing	Data 27/7/ 2026
----------------------	------------------------	---	-----------------------

TITOLO

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI – WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

OGGETTO E SCOPO.....	2
CAMPO DI APPLICAZIONE	3
VALIDITÀ	4
RIFERIMENTI INTERNI.....	4
RIFERIMENTI ESTERNI	4
DEFINIZIONI	4
LE TUTELE	7
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE	10
IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	11
PROCESSO	11
Invio della segnalazione.....	11
Ricevimento della segnalazione.....	12
Analisi e istruttoria.....	12
Indagine interna	13
Sistema Sanzionatorio	13
SEGNALAZIONE ESTERNA.....	13
DIVULGAZIONI PUBBLICHE	14

OGGETTO E SCOPO

La Procedura descrive le modalità di segnalazione, le tutele previste per il segnalante, il sistema disciplinare di riferimento e si propone di proteggere chi decida di segnalare comportamenti illeciti come sotto meglio descritti.

In particolare, vengono regolamentate le modalità operative del processo di segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistano in **violazioni**:

- i. del **Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001**;
- ii. di **disposizioni normative nazionali**, quali illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
- iii. del **diritto dell'Unione Europe** quali:
 - illeciti commessi in violazione della normativa UE nei settori dei contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (si pensi ad esempio ai reati ambientali);
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (si pensi ad esempio alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
 - atti od omissioni che riguardano il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi di capitali, ivi comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità di disposizioni dell'UE nei settori sopra indicati. Ad esempio in quest'ambito vanno

ricondotte le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE.

La presente procedura **non si applica:**

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'UE¹ o nazionali, nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto in regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Fermo restando che ogni segnalazione sarà oggetto di opportuna verifica al fine di valutare se rientra nell'oggetto della procedura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alla NT Majocchi s.r.l., in tutte le sue sedi, con riferimento a tutto ciò che accade nell'ambito del "contesto lavorativo".

L'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro in senso stretto con NT Majocchi srl. Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con la Società altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, tra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, soci e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza, anche relativamente a situazione precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

¹ L'UE ha riconosciuto in una serie di atti legislativi nel settore dei servizi finanziari il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni.

VALIDITÀ

La presente Procedura ha validità dalla sua data di emissione. Ogni suo eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce le versioni precedenti.

RIFERIMENTI INTERNI

- Il Codice Etico della NT Majocchi, il quale esprime i valori e i principi di comportamento che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e le procedure interne correlate.

RIFERIMENTI ESTERNI

- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023: Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Decreto legislativo, n. 231 del 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche/integrazioni: Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
- Linee Guida emanate dall'ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – protezione per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne

DEFINIZIONI

Condotte illecite: comportamenti, atti od omissioni che violano disposizioni normative nazionali, quali illeciti civili, amministrativi, penali e contabili, oppure del diritto dell'Unione Europea nei limiti di cui sopra;

Segnalante: la persona fisica che effettua una segnalazione relativa ad una condotta illecita sulla base di informazioni acquisite nel proprio contesto

lavorativo. I segnalanti possono essere i dipendenti, i lavoratori autonomi, coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con l'ente, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti e, infine, le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Rientrano anche i potenziali contraenti/dipendenti relativamente a situazione precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Gestore delle segnalazioni: il soggetto incaricato a gestire le segnalazioni pervenute attraverso il canale adottato dall'azienda.

Organismo di Vigilanza: organo collegiale istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deputato a verificare il rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e a ricevere le segnalazioni.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;

Segnalazione: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione interna: la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni presentate tramite il canale di segnalazione interna, come descritto nella presente Procedura;

Segnalazione esterna: la comunicazione scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, come istituito dall'ANAC;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, nell'ambito delle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

LE TUTELE

Soggetti tutelati

- I Segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Sono previste sanzioni a carico di chi viola le misure di tutela del Segnalante. Tali sanzioni disciplinari sono comminate a cura della funzione Risorse Umane e Organizzazione in conformità a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
- La tutela è altresì estesa ai seguenti soggetti:
 - facilitatori, come sopra definiti;
 - colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante ed abbiano con esso un rapporto abituale e corrente;
 - persone che nel medesimo contesto lavorativo sono legate al segnalante da rapporti di stabile legame affettivo² o di parentela entro il quarto grado;
 - gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale la stessa lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

La tutela della riservatezza del segnalante.

- Viene tutelata la riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, ciò anche al fine di evitare l'esposizione degli stessi a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. In particolare, l'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante.
- Si precisa che nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.³

² Si ritiene che tale espressione potrebbe far riferimento in primis a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante. In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi però non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica. Si pensi, ad esempio, ad un collega (o ex collega) del segnalante che tuttavia intrattiene con lo stesso una relazione affettiva anche se la stessa non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione.

³ Art. 329 c.p.p. I. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

II. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

III. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
- Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.
- Per tutelare la riservatezza del segnalante, l'Azienda ha deciso di gestire a livello informatico le segnalazioni, con ricorso ad un canale crittografato, come sarà di seguito precisato.
- In ogni caso, la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso la linea telefonica, messaggistica vocale ovvero mediante incontro diretto con chi tratta la segnalazione (a richiesta del segnalante).
- Nel caso in cui siano chiamati a gestire le segnalazioni soggetti esterni, questi sono responsabili del trattamento in base ad un accordo appositamente stipulato con l'amministrazione dell'ente e devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, nonché assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.
- Le informazioni acquisite saranno gestite nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.
- La protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media.

La tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti

- La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Tutela da eventuali misure ritorsive

- E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla norma in via diretta o indiretta un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.
- Si considerano a titolo esemplificativo misure ritorsive vietate:
 - a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - b) retrocessione di grado o mancata promozione;
 - c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
 - d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) note di demerito o referenze negative;
 - f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
 - h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- Il segnalante è tutelato laddove ragionevolmente creda, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle

violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti a garantire la tutela semplici supposizioni o voci di corridoio.

- Ai fini della tutela nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione.
- La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La protezione dalle ritorsioni

- Le ritorsioni anche solo tentate o minacciate devono essere comunicate all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.
- Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.
- Chiunque adotti atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti tutelati è soggetto a sanzioni disciplinari.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

- Non è punibile per i reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.), violazione del dovere di fedeltà e lealtà (art. 2105 c.c.), violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, a condizione che:
 - Vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione. Il segnalante quindi deve ragionevolmente ritenere che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
 - La segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 e riportate nella presente procedura.

- Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità del segnalante. Se soddisfatte, coloro che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20 commi 1 e 2 D.Lgs. 24/2023).

IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

- Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire al gestore della segnalazione di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti. In particolare, è necessario che risultino chiare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; gli elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- Le segnalazioni possono essere effettuate anche anonime.

PROCESSO

Invio della segnalazione

Il Segnalante può in alternativa:

- a. avvalersi del canale delle segnalazioni dedicato, accessibile direttamente al link <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/nt-majocchi/59048> oppure attraverso il sito www.majocchi.it, cliccando su “whistleblowing”, ove viene richiamato il medesimo link per inviare una segnalazione. Tale piattaforma garantisce, tramite crittografia, la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Attraverso tale canale è possibile presentare anche una segnalazione in forma anonima.
- b. Richiedere, attraverso la piattaforma, un incontro con il gestore della segnalazione. In tal caso la segnalazione sarà resa in forma orale e si terrà presso un luogo protetto concordato con il gestore della segnalazione in grado di preservare la riservatezza dell’identità del segnalante.
- c. Inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al gestore della segnalazione nella persona dell’avv. Lara Pellegrini presso il suo studio in Milano alla Via Podgora 13, cap 20122.

Il segnalante, anche in caso di invio di segnalazione anonima sulla piattaforma, sarà informato in merito allo stato della segnalazione sempre attraverso la piattaforma.

Le modalità operative di trasmissione delle segnalazioni vengono chiaramente spiegate nel tutorial accessibile al link qui di seguito riportato:

<https://assistenza.mygovernance.it/portal/it/kb/my-whistleblowing>

Ricevimento della segnalazione

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'avv. Lara Pellegrini (presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001). Il gestore ha il compito di coordinare e condurre le opportune verifiche ed accertamenti a seguito delle segnalazioni pervenute.

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione il gestore rilascerà un avviso di ricevimento della segnalazione.

Laddove fosse richiesto un incontro di persona, lo stesso sarà fissato entro un termine ragionevole e documentato in forma scritta.

Analisi e istruttoria

Il gestore potrà chiedere al segnalante, se necessario, delle integrazioni e procederà alle necessarie verifiche.

Nel caso in cui la segnalazione da un preliminare esame sia ritenuta non fondata o manifestamente irrilevante il gestore, aggiorna lo stato della segnalazione nella piattaforma informatica e fornisce immediato riscontro al segnalante dell'archiviazione e delle sue motivazioni.

Se la segnalazione riguarda attività sensibili ex D. Lgs. 231/01 il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, sempre nel rispetto della riservatezza del Segnalante. In questo caso viene comunicato al Segnalante l'inoltro della segnalazione all'Organismo di Vigilanza, organo competente a ricevere e gestire la segnalazione in materia 231.

Possono essere ritenute fondate anche le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentono di identificare il loro autore. Tuttavia, dichiarare la propria identità agevola la valutazione di fondatezza e le successive verifiche.

Qualora sia necessario trasmettere la segnalazione a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione espressamente autorizzate a trattare i dati in essa contenuti, il gestore della segnalazione dovrà ottenere il preventivo consenso espresso del soggetto segnalante alla rivelazione della propria identità o in alternativa dovrà omettere qualsiasi dato o informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente la sua identità.

Indagine interna

Nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta fondata, il gestore svolge le verifiche ritenute opportune interloquendo, se necessario, con il segnalante per le opportune integrazioni o delucidazioni.

Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento, il gestore fornisce un riscontro al segnalante.

Al termine delle indagini interne il gestore fornisce evidenza dei risultati al Consiglio di Amministrazione.

Al termine delle attività di verifica il gestore, aggiorna lo stato della segnalazione nella piattaforma e fornisce un riscontro al Segnalante.

Sistema Sanzionatorio

A conclusione dell'attività di verifica, nel caso in cui le verifiche svolte confermino la condotta illecita il Gestore delle Segnalazioni:

- informa il CDA per l'applicazione delle sanzioni disciplinari in coerenza con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) di categoria.
- attiva l'iter decisionale in merito all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

La sanzione disciplinare applicata viene comunicata dalla funzione Gestione Risorse Umane.

Nel caso invece in cui le verifiche non confermino la condotta illecita e vi sia prova che il segnalante abbia agito con dolo o colpa grave, viene informata la funzione Risorse Umane e Organizzazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari in coerenza con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) di categoria.

SEGNALAZIONE ESTERNA

- Il segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
 - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Il canale istituito dall'ANAC garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
 - Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC quale unico ente competente per la gestione.
 - L'istruzione sull'uso del canale di segnalazione esterna, l'illustrazione delle misure di protezione, i contatti, le modalità con le quali ANAC può chiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna, sono pubblicati sul sito internet www.anticorruzione.it

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

- La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni sopra riportate e non è stato dato riscontro nel termine di tre mesi in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

